

N. R.G. 273/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE

nel procedimento iscritto al n. R.G. **273/2019**

promosso con ricorso cautelare *ante causam* ex art. 700 cpc

DA

Game Club s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Nicola Gobbo, con sede a (36044) Val Liona (VI), Via Frighetto n. 1, c.f. e p.iva 02962490245, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessia Facco e Nicola Cera del Foro di Vicenza, in forza di mandato in atti;

Ricorrente

CONTRO

1) **Gatto Mario**, nato a Torino _____

2) **GLOBOCONSUMATORI ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* _____

3) **Ciccarone Francesco Paolo**, _____

_____ tutti rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, giuste deleghe a margine del presente atto, dall'Avv. Paolo M. Strozzi e dall'Avv. Sandro C. Strozzi entrambi del Foro di Alessandria;

Convenuti-Resistenti

Il Giudice designato,

-letti gli atti e visti i documenti prodotti;

-sentite le parti all'udienza del 7.3.2019;

-lette le memorie autorizzate depositate dalle parti (in data 19.3.2019 e in data 29.3.2019);

-visto quanto dedotto ed eccepito dalle parti da ultimo all'udienza del 04.04.2019 a scioglimento della riserva ;



-dovendo decidere sulla domanda cautelare ex art.700 cpc ante causam depositata dalla società ricorrente che ha chiesto: “che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669-bis e seguenti c.p.c., l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia, con provvedimento emesso inaudita altera parte con contestuale fissazione di udienza e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto (ovvero, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale non dovesse ritenere di disporre inaudita altera parte, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio), accertata sommariamente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la condotta lesiva del diritto alla reputazione commerciale della Game Club s.r.l. e del prodotto Targa System dalla stessa realizzato e venduto, posta in essere dai resistenti:

1) ordinare ai resistenti sig. Mario Gatto, Associazione Globoconsumatori in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Francesco Paolo Ciccarone, ut supra identificati e generalizzati, la rimozione dai siti e dai profili social networks (profili Facebook e pagine Twitter) indicati alle lettere **a)**, **b)**, e **d)** di cui al capitolo “In fatto” della narrativa, dei commenti, dei post e degli articoli denigratori individuati nelle medesime lettere, relativi a Game Club e al prodotto Targa System, nonché dei comunicati stampa del 26.11.2018 e del 13.12.2018 dell'Associazione Globoconsumatori, del video pubblicato dal sig. Mario Gatto sul proprio profilo Facebook (<https://www.facebook.com/mario.gatto.37/posts/10214811232247277>), di tutti gli ulteriori commenti denigratori riconducibili ai medesimi soggetti anche successivi alla pubblicazione, da parte del sig. Paolo Ciccarone, della diffida di Game Club di cui al **doc. 21**;

2) inibire in via cautelare e urgente alle resistenti ogni futura riproposizione e diffusione, con qualsiasi modalità, anche per interposto soggetto, di ogni contenuto denigratorio del Targa System e di Game Club, nonché del materiale indicato alle lettere **a)**, **b)**, **c)** e **d)** di cui al capitolo “In fatto” della narrativa e nel precedente punto 1), nonché inibire ogni memorizzazione dello stesso ed eventuali attività di indicizzazione;

3) disporre la pubblicazione sulla home page del sito dell'Associazione Globoconsumatori, nel sito <https://www.rmcmotori.com/>, sulla bacheca dei rispettivi profili Facebook e Twitter dei resistenti, oltre che sulle home page delle testate giornalistiche online TeleAlessandria e AlessandriaNews, per almeno 60 giorni, del dispositivo del provvedimento;

4) visti i parametri di valutazione di cui all'art. 614 bis c.p.c., nonché il complessivo comportamento degli odierni resistenti, fissare in una somma ritenuta di giustizia, l'importo che i resistenti saranno tenuti a pagare alla ricorrente per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto stabilito nel dispositivo del



provvedimento, nella rimozione degli articoli e commenti denigratori come richiesta nel punto 1) delle conclusioni, contestualmente avvertendo i resistenti che il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute ex art. 614 bis c.p.c.;

5) condannare i resistenti, alla rifusione delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, oltre a rimborso forfettario del 15%, CPA e Iva. “.

-Viste le conclusioni dei resistenti;

tanto premesso

OSSERVA

il ricorso cautelare *ante causam* proposto da Game Club s.r.l. va respinto.

1) Sul *fumus boni iuris*.

Nel caso di specie il giudice deve verificare (nei limiti della sommarietà del rito) se le dichiarazioni divulgate dai convenuti possiedono il denunciato contenuto denigratorio della reputazione commerciale della società attrice e del prodotto Targa System dalla stessa realizzato e venduto (vedi conclusioni a pagina 36 ricorso); in sintesi si deve verificare se tale supposto illecito (ex art. 2043 c.c.) abbia provocato un danno diretto alla società ricorrente GAME CLUB srl, sia sotto il profilo della lesione della reputazione - diritto personale generalmente riconosciuto anche alle entità giuridiche - sia per gli aspetti di compromissione dell'immagine commerciale, con ricadute negative sui conti economici della parte offesa.

Orbene, osserva il giudice che negli articoli e discussioni pubblicati dai convenuti – quindi da Globo Consumatori Associazione Nazionale Consumatori, dal sig. Mario Gatto (Presidente di tale Associazione), dal sig. Francesco Paolo Ciccarone, giornalista professionista (si tratta di diffusione *online* sui profili *Facebook* elencati in ricorso e sul sito dell'Associazione Globoconsumatori e del blog RMC Motori)-, vengono chiaramente sollevati forti dubbi circa la legittimità dell'utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione dello strumento Targa System (prodotto dalla ricorrente GAME CLUB srl) al fine di sanzionare le violazioni del codice della strada.

In pratica i convenuti alla luce della normativa di settore (codice della strada) e di note-chiarimenti ministeriali (vedi doc. 13 ricorrente dove accanto al commento è pubblicata la nota



ministeriale), si interrogano pubblicamente sulla legittimità delle modalità di utilizzo da parte della P.A dello strumento Targa System quale strumento per elevare multe al codice della strada.

Orbene, ritiene il Giudice che sul punto è la stessa ricorrente a fare chiarezza, producendo la nota Ministero Interno del 02.03.2018 (doc.5 ricorrente) per dimostrare che la produzione e vendita del Targa System non è vietata, in quanto nella nota lo stesso Ministero chiarisce che Targa System può costituire solo un ausilio per l'operatore di polizia stradale *“(..l'apparecchiatura cd Targa System non risulta essere omologata o approvata per l'accertamento di violazioni alla disciplina della circolazione stradale, tantomeno per il funzionamento in modo completamente automatico. Pertanto non può essere assimilata ai dispositivi previsti dall'art. 201 cds ; può costituire solo un ausilio per l'operatore di polizia stradale. (..)“*(vedi pagina 2 nota).

Dunque la stessa società ricorrente producendo la nota Ministero Interno del 2.3.2018 (doc.5 ricorrente) e il parere della Polizia Municipale ufficio studi (doc.2 ricorrente) prova la verità di quanto dichiarato pubblicamente da convenuti, vale a dire che il TARGA SYSTEM non è strumento omologato o autorizzato per elevare contravvenzioni.

Il dato suindicato prova che la Globoconsumatori, il Sig. Gatto e il Sig. Ciccarone (nel sollevare pubblicamente dubbi circa la liceità del procedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione nella rilevazione delle infrazioni stradali tramite l'utilizzo del Targa System) non hanno diffuso notizie non vere circa una qualità/caratteristica del Targa System, che come chiarito dalla stessa ricorrente non è strumento omologato o autorizzato per elevare contravvenzioni.

In conclusione ritiene il Giudice che (nei limiti della verifica sommaria propria del giudizio cautelare) tutte le varie pubblicazioni oggetto di causa non risultano affatto contenere affermazioni offensive della reputazione di GAME CLUB srl società produttrice del TARGA SYSTEM, posto che gli articoli hanno tutti ad oggetto il corretto agire della Pubblica Amministrazione in relazione all'utilizzo del prodotto TARGA SYSTEM (le cui qualità/caratteristica non risultano affatto denigrate) .

Il ricorso cautelare proposto dalla società ricorrente, per i motivi suindicati, difetta del *fumus boni iuris* e va rigettato.

2) Le spese di causa, liquidate secondo soccombenza, vanno poste a carico della società ricorrente, Game Club s.r.l., risultata soccombente e liquidate a favore dei convenuti-resistenti



cumulativamente (in quanto i convenuti Globoconsumatori Associazione Nazionale Consumatori, Mario Gatto, Francesco Paolo Ciccarone, si sono costituiti con unico atto con il medesimo difensore) in euro 5.535,00 per compenso (applicato il DM 2014 n.55 scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, fase studio euro 1.690,00, fase introduttiva euro 810,00, fase trattazione euro 1.890,00, fase decisionale euro 1.145,00) , oltre spese generali, cpa e iva di legge.

PQM

Visto l'art. 669 *septies* e l'art. 700c.p.c ,

ogni diversa istanza disattesa;

-rigetta il ricorso ex art. 700 cpc proposto *ante causam* da Game Club s.r.l. nei confronti dei convenuti;

-condanna la ricorrente, Game Club s.r.l., a rifondere ai convenuti-resistenti (Globoconsumatori Associazione Nazionale Consumatori, Mario Gatto, Francesco Paolo Ciccarone) cumulativamente le spese di causa che liquida in complessivi euro 5.535,00 per compenso, oltre spese generali, cpa e iva di legge.

Si comunichi!

Vicenza, 26 maggio 2019

Il Giudice
dott. Paola Cazzola

